Giunta Regionale della Campania

Il Presidente

ORDINANZA n. 1 del 26 maggio 2023

OGGETTO: Istituzione di zona infetta nel territorio della Regione Campania concernente i Comuni di Buonabitacolo, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Montesano sulla Marcellana, Monte San Giacomo, Morigerati, Padula, Piaggine, Rofrano, Sala Consilina, Sassano, Sanza, Teggiano, Torraca, Tortorella e Valle dell'Angelo a seguito di conferma di casi di peste suina africana accertati in carcasse di cinghiali nel Comune di Sanza e di Montesano sulla Marcellana (SA).

VISTI

-il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili ("*Normativa in materia di sanità animale*"), come integrato dal Regolamento di Esecuzione (UE n. 2018/1882) e, in particolare, l'art. 70 ("*Animali selvatici*"), ai sensi del quale "*1. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro interessato sospetti o confermi ufficialmente la presenza di una delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), negli animali selvatici, essa: a) conduce, ove rilevante per tale malattia elencata specifica, una sorveglianza nella popolazione di animali selvatici; b) adotta le necessarie misure di prevenzione e controllo delle malattie. 2. Le misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo possono comprendere una o più delle misure stabilite negli articoli da 53 a 69 e tengono conto del profilo della malattia e degli animali selvatici colpiti nonché del rischio di trasmissione delle malattie agli animali o all'uomo.* (omissis)";

-il Regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, l'articolo 63 ("*Misure in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate*"), ai sensi del quale "*1.In caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in base: a) al profilo della malattia; b) alla stima della popolazione di animali selvatici delle specie elencate; c) ai fattori di rischio che contribuiscono alla diffusione della pertinente malattia di categoria A, in particolare il rischio di introduzione di una malattia di categoria A in stabilimenti che detengono animali delle specie elencate; d) ai risultati del campionamento; e e) ad altri fattori pertinenti. 2.Per quanto riguarda i corpi di animali selvatici in cui è stata confermata la presenza della pertinente malattia di categoria A, indipendentemente dal fatto che tali animali siano stati abbattuti o trovati morti, l'autorità competente si assicura che: a) i corpi interi degli animali selvatici morti o le loro parti siano smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009; e b) ove possibile, i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati dal contatto con i corpi degli animali selvatici morti o con i sottoprodotti di origine animale ottenuti da tali corpi sono sottoposti a pulizia e disinfezione o smaltiti secondo le istruzioni e sotto la supervisione di veterinari ufficiali. 3.L'autorità competente può modificare i confini della zona infetta iniziale: a) al fine di controllare l'ulteriore diffusione della pertinente malattia di categoria A; e b) in caso di conferma di*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Il Presidente

ulteriori focolai della malattia di categoria A in animali selvatici. 4.L'autorità competente informa immediatamente gli operatori, i veterinari clinici, i cacciatori, le altre autorità competenti interessate e ogni altra persona fisica o giuridica interessata circa il focolaio della malattia e le misure di controllo adottate"

- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 ("*Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016*") e, in particolare:

- l'articolo 18 ("*Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di malattia di categoria A o malattia emergente*"), ai sensi del quale "*1. Fatto salvo l'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, in attuazione dell'articolo 53 del regolamento, in caso di sospetto di una malattia di categoria A o di una malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento, gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche adottano tutte le misure di controllo, previste rispettivamente, all'articolo 5 per gli animali detenuti terrestri e all'articolo 70 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687, fino a quando l'azienda sanitaria locale, territorialmente competente, non esclude la presenza della malattia. 2. La azienda sanitaria locale territorialmente competente sulla base del relativo Piano di emergenza di cui all'articolo 17 svolge le attività e adotta le misure preliminari di controllo di cui agli articoli da 54 a 56 del regolamento come integrato, rispettivamente, dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 per gli animali detenuti terrestri e dagli articoli da 71 a 76 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687, informandone immediatamente il responsabile dei servizi veterinari della regione o provincia autonoma territorialmente competente. 3. Il responsabile dei servizi veterinari regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in attesa degli esiti dell'indagine di cui all'articolo 54 del regolamento, come integrato dagli articoli 6 e 71 del regolamento delegato (UE) 2020/687, informa immediatamente il CVO presso il Ministero della salute con le modalità previste dal Piano di emergenza.4. Gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche sono tenuti a rispettare le specifiche misure di cui al comma 2. 5. La azienda sanitaria locale territorialmente competente continua ad applicare le misure di cui al comma 2 fino a quando la presenza della malattia di categoria A o della malattia emergente non sia esclusa o confermata ai sensi dell'articolo 58 del regolamento. 6. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento, in caso di malattia emergente gli operatori sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo solo ove la Commissione abbia emanato un apposito atto esecutivo o la malattia emergente sia contemplata in uno specifico Piano di emergenza di cui all'articolo 17*";

- l'articolo 31 ("*Competenze all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni*") a mente del quale "*1. Le attività di controllo ufficiale sono svolte dal Ministero della salute, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dalle aziende unità sanitarie locali e, nell'ambito di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, dal Ministero della difesa, i quali provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto. 2. Le autorità competenti svolgono le attività di cui al presente decreto anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente. 3. È fatta salva l'applicazione degli articoli 13, 14, 16 e 17, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la competenza degli altri organi preposti all'accertamento delle violazioni previste dal presente decreto. 4. Per quanto non previsto dal presente decreto, per*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il Presidente

le procedure sanzionatorie si applicano le disposizioni della citata legge n. 689 del 1981. 5. Ove applicabile è fatta salva la disposizione concernente l'istituto della diffida di cui all'articolo 1 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 6. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, per le violazioni di cui al presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. 7. Per la graduazione della sanzione amministrativa irrogata con ordinanza - ingiunzione, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 18, della legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre ai criteri di cui all'articolo 11, della medesima legge, può tener conto del criterio relativo al grado di rischio di diffusione della malattia";

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;

- il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante "*Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)*", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2023, recante nomina del Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA), ai sensi dell'articolo 2 del menzionato decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n.29.;

- il *Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico*, pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del Portale del Ministero della salute all'URL *https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_listaFile_itemName_0_file.pdf*;

- il *Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev* 3 dicembre 2022, pubblicato sul Portale del Ministero della salute all'URL *https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_1_file.pdf;*

- la nota prot. 1324 del 17/01/2023, con la quale il Ministero della Salute ha trasmesso alla Commissione Europea per la relativa approvazione, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, il "*Piano nazionale di sorveglianza e prevenzione ed eradicazione per la Peste Suina Africana in Italia per il 2023*";

VISTE

- l'Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana (PSA) 20 aprile 2023, n. 2, recante "*Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 95 del 22 aprile 2023;

- la Decisione di esecuzione del 15.5.2023, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia, con la quale la Commissione Europea ha prescritto che l'Italia provveda affinché sia istituita immediatamente una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, conformemente a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal

fonte: http://burc.regione.campania.it

medesimo articolo e una zona infetta in relazione alla peste suina africana, conformemente al citato articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594;

RILEVATO CHE

a) con nota n.272712 di data odierna, acquisita al protocollo UDCP n. 9941, la Direzione Generale per la Tutela della Salute e per il Sistema Sanitario Regionale- UOD Prevenzione e Sanità pubblica veterinaria ha comunicato che:

- in data 20 maggio 2023 i Carabinieri Forestali della Stazione della Foresta Demaniale Cerreta Cognole comunicavano al Servizio Veterinario dell'ASL Salerno - UOV di Sala Consilina, il rinvenimento nel Comune di Sanza di cinque carcasse di cinghiale. Il personale Veterinario del predetto Servizio si portava sul posto e constatava la presenza effettiva delle cinque carcasse tutte in avanzato stato di decomposizione;
- i cinque campioni sono stati immediatamente processati e in data 21 maggio l'IZSM comunicava per tutti i campioni analizzati l'esito positivo all'esame di prima istanza; i campioni venivano, quindi, inviati al Centro di riferimento nazionale pesti (CEREP) presso l'istituto Zooprofilattico di Umbria e Marche;
- nella stessa giornata il Servizio Veterinario dell'ASL Salerno - UOV di Sala Consilina veniva allertato per la presenza di ulteriori otto carcasse di cinghiale in una zona a ridosso di quella del primo segnalamento ma ricadenti nel Comune di Montesano sulla Marcellana; anche in questo caso venivano effettuati i prelievi di rito che, inviati all'IZSM e sottoposti all'esame di prima istanza, davano esito positivo e venivano inviati al Centro di referenza nazionale per la conferma;
- in data 23 maggio il CEREP confermava la positività anche per questi otto campioni;
- il Gruppo operativo degli esperti per la Peste suina africana del Ministero della Salute riunitosi, unitamente al rappresentante della Campania, in data 24 maggio 2023, definiva l'estensione dell'area infetta, che includeva inizialmente sette comuni della provincia di Salerno. Tale definizione veniva proposta dal Ministero alla Commissione europea che, tuttavia, ne chiedeva l'ampliamento di ulteriori dieci chilometri includendo complessivamente i seguenti diciassette comuni, siti nella provincia di Salerno: Buonabitacolo, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Montesano sulla Marcellana, Monte San Giacomo, Morigerati, Padula, Piaggine, Rofrano, Sala Consilina, Sanza, Sassano, Teggiano, Torraca, Tortorella, e Valle dell'Angelo";

b) in allegato alla menzionata nota, è stato trasmesso rapporto di prova n. 41418 del 22.05.2023, con il quale il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) ha confermato la positività per PSA di una carcassa di cinghiale rinvenuta nel comune di Sanza, in provincia di Salerno;

CONSIDERATO

- che la peste suina è una malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che ai sensi dell'articolo 9 del sopra menzionato Regolamento (UE) 2016/429 ("*Normativa in materia di sanità animale*"), integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A in quanto non si

fonte: http://burc.regione.campania.it

manifesta normalmente nell'Unione e che, non appena individuata, richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
- che l'indicata malattia può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette, con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'*export*;

RITENUTO
a) di dover istituire, conformemente alle indicazioni formulate dai competenti uffici della Commissione europea, una zona infetta, ai sensi degli articoli 63 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, sul territorio dei Comuni campani di Buonabitacolo, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Montesano sulla Marcellana, Monte San Giacomo, Morigerati, Padula, Piaggine, Rofrano, Sala Consilina, Sassano, Sanza, Teggiano, Torraca, Tortorella e Valle dell'Angelo;
b) di dover disporre nella zona infetta l'attuazione, con estrema urgenza, di tutte le misure previste dai Reg. (UE) 2016/429, Reg. (UE) 2020/687 e Reg (UE) 2023/594 e dei relativi provvedimenti attuativi nonché delle misure previste nell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 2/2023;
c) di dover demandare alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD Prevenzione e sanità pubblica veterinaria ogni adempimento attuativo del presente provvedimento, ivi inclusa l'attività di monitoraggio dell'evoluzione della situazione epidemiologica descritta, al fine dell'adozione di ogni ulteriore provvedimento necessario;
d) di dover assicurare il pronto adeguamento del presente provvedimento all'evoluzione della situazione epidemiologica delegando, a tal fine, il Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale all'eventuale aggiornamento dell'estensione della zona infetta, dandone pronta comunicazione alla Presidenza;

VISTA
la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";*

VISTO
il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Il Presidente

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1983, n. 25 recante "*Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale in tema di ordinanze contingibili e urgenti (art. 32 legge n. 833/1978)*" ai sensi del quale "*Al Presidente della Giunta regionale spetta l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni. La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa, è espletata dalle competenti strutture regionali che possono avvalersi della collaborazione dei presidi e servizi delle Unità Sanitarie Locali interessate. L'esecuzione delle predette ordinanze è demandata ai Sindaci dei Comuni interessati.*";

Alla stregua dell'istruttoria svolta dalla competente Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale emana la seguente

ORDINANZA

Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica in atto, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino a nuova disposizione:

1. è istituita, ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, una zona infetta da peste suina africana sul territorio dei Comuni campani di Buonabitacolo, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Montesano sulla Marcellana, Monte San Giacomo, Morigerati, Padula, Piaggine, Rofrano, Sala Consilina, Sassano, Sanza, Teggiano, Torraca, Tortorella e Valle dell'Angelo, siti nella provincia di Salerno;

2. nella zona infetta di cui al precedente punto 1 è fatto obbligo di attuazione con estrema urgenza di tutte le misure previste dai Reg. (UE) 2016/429, Reg. (UE) 2020/687 e Reg (UE) 2023/594 e dai relativi provvedimenti attuativi nonché delle misure previste nell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 2/2023, per quanto di rispettiva competenza dei soggetti obbligati per legge e alla stregua dei menzionati provvedimenti;

3. è demandato alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD Prevenzione e sanità pubblica veterinaria ogni adempimento attuativo del presente provvedimento, ivi inclusa l'attività di monitoraggio dell'evoluzione della situazione epidemiologica, al fine dell'adozione di ogni atto o provvedimento necessario;

4. il Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale è delegato al pronto aggiornamento dell'estensione della zona infetta per quanto riferito al territorio campano, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Il Presidente

La presente Ordinanza è trasmessa alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la notifica ai Comuni interessati e alla Azienda Sanitaria Locale di Salerno, è notificata al Ministro della Salute e al Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana nominato con DPCM 24.02.2023, al Prefetto di Salerno e al Presidente della Giunta Regionale della Basilicata e al Presidente della Giunta Regionale della Calabria, territori limitrofi alla zona infetta, ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

DE LUCA

fonte: http://burc.regione.campania.it